

FAQ

QUESITI GENERALI CONVENZIONE GROWTH	2
FOCUS SU FINANZIAMENTI CON OBIETTIVI AMBIENTALI GREEN.....	15
FOCUS SU FINANZIAMENTI “CONFIRMING”	16

QUESITI GENERALI GARANZIA GROWTH

1. Questa tipologia di garanzia rientra tra gli aiuti di Stato?

No. Le garanzie sono emesse a condizioni di mercato. Non impattano il plafond de minimis e non sono oggetto di cumulo con altre misure di aiuto e quindi non precludono in via di principio la possibilità di essere utilizzate in operazioni finanziate con contributi pubblici in appositi bandi e/o agevolazioni. In ogni caso, gli specifici bandi e le specifiche misure agevolative potrebbero includere previsioni specifiche che limitano o escludono la compatibilità nell'utilizzo della garanzia SACE.

2. La percentuale di copertura SACE in convenzione è fissa o variabile?

La percentuale di copertura è fissa al 70%.

3. Quali sono i tempi di rilascio delle garanzie?

Nel caso in cui la richiesta di garanzia sia stata effettuata correttamente, la documentazione sia completa e le dichiarazioni antimafia sono compilate digitalmente il rilascio della garanzia potrà avvenire nell'arco di due giornate lavorative.

4. L'Antimafia è sempre necessaria?

Sì. I soggetti esenti dalla presentazione della documentazione Antimafia ai sensi della normativa applicabile devono compilare l'apposito modulo di esenzione allegato alla richiesta di finanziamento.

5. E' possibile per l'impresa compilare l'Antimafia digitalmente? Quali sono i vantaggi?

Dal 1° aprile è a disposizione dell'impresa anche una modalità digitale per il rilascio dell'antimafia, qualora si scelga l'Autocertificazione cumulativa. Registrandosi al portale (<https://srvonline.sacesrv.it/>), nella sezione dedicata all'Antimafia, l'impresa ha a disposizione un percorso guidato di compilazione dell'autocertificazione, con dati già precompilati da SACE. L'impresa completa la dichiarazione online e la firma digitalmente. Salvandola, renderà il task antimafia automaticamente completo anche per la banca che effettuerà la Richiesta di Garanzia corrispondente. In fase di richiesta di garanzia, qualora l'impresa abbia predisposto l'autocertificazione in modalità digitale, la banca, troverà sul portale l'evidenza del campo che le consente di utilizzare la dichiarazione antimafia compilata dall'impresa, senza dover quindi richiedere e quindi effettuare alcun upload della documentazione in formato cartaceo (comunque possibile). L'impresa avrà inoltre a disposizione la possibilità di duplicare l'Autocertificazione fornita, e firmarla digitalmente ogni volta che effettuerà una Richiesta di Finanziamento, rendendola al tempo stesso disponibile anche per la banca che effettuerà la corrispondente Richiesta di Garanzia. Per ulteriori informazioni potete consultare il sito SACE ([SACE - Documentazione antimafia garanzie](#)).

6. Quali imprese possono beneficiare della Garanzia Growth in convenzione?

Possono beneficiarne le società di capitali con sede legale ovvero stabile organizzazione in Italia appartenenti a tutti i settori merceologici e classi dimensionali, dalle PMI alle non PMI, e che alla data della richiesta di finanziamento, non siano in difficoltà finanziaria.

7. Cosa si intende per PMI?

Per PMI si intende un'impresa che è definita tale secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.

8. Cosa si intende per stabile organizzazione?

Una sede fissa d'affari per mezzo della quale un'impresa non residente esercita tutta o parte della sua attività nel territorio dello Stato. Con il termine "sede fissa" si intende un apparato strumentale, fisicamente tangibile, ovvero una delimitazione di territorio situato in maniera durevole in Italia.

9. Qual è la definizione di impresa non in difficoltà finanziaria? È sufficiente un'autodichiarazione?

Ai sensi delle convenzioni, le imprese beneficiarie alla data della Richiesta di Finanziamento non devono risultare in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01. Tale dichiarazione è fornita dall'impresa nell'Allegato 3 – Richiesta di Finanziamento. L'istituto finanziatore deve accertare che l'impresa beneficiaria non sia in difficoltà finanziaria.

10. È prevista istruttoria creditizia SACE?

SACE effettua l'istruttoria necessaria per la concessione della garanzia, in conformità alle proprie norme statutarie, alla disciplina vigente e sulla base di proprie valutazioni indipendenti. La determinazione di concedere ovvero negare la garanzia è rimessa all'insindacabile apprezzamento di SACE.

11. Ai fini della valutazione creditizia di SACE, di quanti bilanci deve disporre l'impresa?

Ai fini della valutazione creditizia di SACE, le società che dispongono di tre bilanci di esercizio depositati e redatti secondo la Quarta direttiva 78/660/CEE ed in possesso dei requisiti previsti dalle Condizioni Generali per le imprese beneficiarie, possono accedere all'operatività in convenzione.

12. La valutazione della società beneficiaria è da considerarsi su base consolidata o stand alone?

La valutazione creditizia SACE avrà ad oggetto i dati della sola società beneficiaria e non potrà tener conto di valutazione personali dei soci o di altre garanzie personali e/o forme di patronage. In caso di rilascio di una garanzia da un *Garante Eligible* e che sia ad esempio la capogruppo o un'altra società del gruppo, meritevoli di credito, ciò verrà valutato.

13. Vi sono regole particolari per soggetti diversi da società di capitali?

Le caratteristiche ed i requisiti che le imprese beneficiarie devono rispettare sono specificatamente indicati Art. 2 delle Condizioni Generali.

14. Quali soggetti finanziatori possono richiedere la garanzia in convenzione?

La nuova convenzione Garanzia Growth è attiva per le banche e le istituzioni finanziarie che abbiano già aderito alla precedente convenzione Garanzia Futuro e alla precedente Garanzia Growth che accedono alla nuova versione Garanzia Growth in automatico, nonché per le banche e le istituzioni finanziarie che non avevano già aderito alla convenzione Growth e che dovranno effettuare l'adesione inviando l'Allegato 1 alle Condizioni Generali - Atto di Adesione -. La convenzione non è attivabile da soggetti quali fondi di private debt, società di gestione del risparmio e FIA anche se già in precedenza convenzionati con Garanzia Growth.

15. Per quanto tempo saranno valide le convenzioni?

Le convenzioni sono valide per 12 mesi e vengono rinnovate in maniera tacita salvo disdetta di una delle parti.

16. Quali sono le principali caratteristiche dei finanziamenti garantiti?

È possibile supportare finanziamenti fino a euro 15 mln in linea capitale, con durata compresa tra i 12 mesi e i 20 anni, e che prevedono piani di rimborso rateali su base trimestrale o con unica data di rimborso trimestrale se entro i 96 mesi.

17. Per i finanziamenti esiste un importo minimo?

L'importo minimo del finanziamento è pari a euro 50 mila.

18. Quali sono le forme tecniche ammesse in convenzione?

Sono ammessi i finanziamenti, inclusa la modalità "Confirming" per il pagamento di fatture a scadenza. Non inclusi titoli di debito, leasing e factoring anticipo fatture. I finanziamenti possono prevedere un'erogazione unica o erogazioni multiple/SAL, se effettuate entro il periodo di preammortamento. Non è inclusa la modalità *revolving*.

19. In caso di erogazioni multiple entro quando è necessario procedere ad una prima erogazione? C'è un importo minimo?

Il soggetto finanziatore potrà effettuare erogazione multiple del finanziamento, purché la prima erogazione avvenga entro 60 giorni dal rilascio della Garanzia. Non è previsto un importo minimo della prima erogazione.

20. In caso di erogazioni multiple esiste un limite entro il quale devono essere completate tutte le erogazioni?

Le erogazioni devono avvenire entro la prima data di rimborso del capitale.

21. In convenzione possono essere gestiti i project finance?

La valutazione creditizia di SACE su un'impresa beneficiaria non può basarsi esclusivamente sui flussi di cassa prospettici dell'operazione/progetto e pertanto i *project finance* non sono gestiti in convenzione.

22. Possono essere supportati i finanziamenti corporate asset-based?

Sì, sono processabili in convenzione qualora a garanzia del rimborso delle obbligazioni derivanti dal finanziamento sia prevista una delle garanzie reali specificate nelle Condizioni Generali.

23. Le garanzie reali valorizzabili da SACE ai fini di poter considerare il finanziamento come secured sia ai fini della valutazione creditizia che del premio SACE, devono avere certe caratteristiche?

Rientrano tra le garanzie reali l'ipoteca su beni immobili e beni mobili registrati, con un LTV massimo del 72% e il cash collateral su depositi in denaro e/o titoli di stato, per un ammontare pari o superiore al 25% del finanziamento.

24. Le condizioni economiche dell'operazione garantita devono essere comunicate a SACE?

Sì, il tasso applicato all'operazione garantita deve essere comunicato a portale in fase di richiesta. Lo stesso qualora venga richiesta una simulazione Light, andrà indicato il tasso che si prevede di applicare all'impresa per l'operazione garantita (i.e. il tasso all-in che si prevede di applicare all'impresa).

25. Come viene calcolato il premio SACE per Garanzia Growth Light? Come viene considerato l'all-in indicato nella simulazione e nella Richiesta di Garanzia?

Si precisa che il simulatore e la simulazione Garanzia Growth Light è a scopo meramente indicativo ed il premio SACE definitivo viene ottenuto solo in sede di Richiesta di Garanzia Growth Light.

La banca, come già nella precedente impostazione di Garanzia Futuro e Green, inserisce il tasso complessivo ("**Tasso Applicato**") che rappresenta l'all-in che si prevede di applicare all'impresa per l'operazione con Garanzia Growth.

Il simulatore restituisce, sulla base del *rating* che SACE assegnerà a quella controparte e dell'*all in* indicato, il premio che dovrà essere retrocesso su base running. La banca, qualora il premio ottenuto sia alla luce dell'*all-in* indicato, di interesse, potrà poi procedere all'eventuale negoziazione con il cliente ovvero ad effettuare una Richiesta di Garanzia Growth Light vera e propria con la conferma del premio.

Il premio SACE, nella nuova impostazione di Garanzia Growth, è pertanto funzione oltre che del *rating* assegnato da SACE anche dell'*all-in* inserito, e pertanto ne è stata introdotta la sua variabilizzazione. Minore sarà ad esempio l'*all in* inserito in sede di simulazione di un'operazione Garanzia Growth Light o in sede di Richiesta di Garanzia Growth Light, minore sarà anche il premio SACE – fermo restando un livello minimo - consentendo quindi che il vantaggio per l'impresa in termini di *all-in* sia frutto sia dello spread applicato dalla banca che del premio SACE, e che vi sia sempre un allineamento tra la banca e SACE.

26. Può un finanziamento in pool essere gestito in convenzione?

Sì. In tal caso, il soggetto che invierà la richiesta di garanzia mediante il portale sarà quello che agisce in qualità di agente.

27. In caso di finanziamenti in pool sarà necessario riportare sul portale tutte le banche del pool?

No, non è necessario. L'agente, nella richiesta di garanzia segnalerà solamente che l'operazione è in pool valorizzando l'apposito campo.

28. E' necessario che la banca capofila del pool coincida con la banca agente?

No, non è necessario. E' possibile prevedere una banca capofila diversa dall'agente. Sarà sempre l'agente a caricare la richiesta di garanzia sul portale e che avrà i rapporti con SACE.

29. In caso di finanziamenti in pool la Know Your Customer sarà effettuata da parte di tutti i soggetti del pool?

Sì. Si specifica che per il profilo AML, sarà necessario indicare unicamente il livello di rischio assegnato dal soggetto che agisce in qualità di agente.

30. Al momento in cui viene effettuata la richiesta di garanzia a portale da parte dell'agente, nel caso di pool, è necessario che tutte le banche del pool abbiano deliberato?

Sì.

31. In caso di finanziamenti in pool come verrà determinata la remunerazione SACE?

In caso di pool il premio SACE viene definito rispetto all'agente che effettua la richiesta di garanzia e quindi a seconda della modalità allo stesso applicata (Standard o Light). Il premio relativo alla garanzia definito rispetto all'agente è applicato a tutti i partecipanti al pool.

32. In caso di finanziamenti in pool è sufficiente che l'agente sia convenzionato o è necessario che tutti i partecipanti al pool lo siano?

E' necessario che tutti i partecipanti al pool siano convenzionati. Non è considerata operazione in pool la fattispecie in cui sia costituito un pool di finanziamento senza rilevanza esterna, e quindi con la banca richiedente che rimane unico soggetto interlocutore e non vi sia nessuna notifica nei confronti di SACE. In questi casi, non è necessario che i partecipanti al pool siano convenzionati.

33. Nell'ambito di un'operazione in pool, è possibile per SACE offrire in convenzione una copertura selettiva solo di alcuni partecipanti?

No, non è possibile.

34. Quali sono le operazioni ed i progetti eleggibili ai sensi della convenzione?

Le operazioni all'estero o in Italia, inclusi gli investimenti per progetti con obiettivi ambientali green. Le operazioni eleggibili sono specificate nei rispettivi allegati alla Richiesta di Finanziamento: B.1 Modulo Mercato Domestico, B.2 Modulo Mercati Globali e B.3 Modulo Green. Ogni Richiesta di Finanziamento, e conseguentemente ogni Richiesta di Garanzia, deve avere ad oggetto un unico modulo.

35. A chi e a quali operazioni è dedicato il Modulo Mercato Domestico?

È dedicato ad imprese, incluse le PMI come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, che intendono finanziare spese da sostenere e/o spese sostenute, per investimenti e/o capitale circolante, per operazioni in Italia che ricadono negli ambiti definiti all'interno del Modulo.

36. A cosa è dedicato il Modulo Mercati Globali?

È dedicato a tutte le tipologie di imprese (PMI, MID&LAC), che intendono finanziare spese da sostenere e/o spese sostenute, per investimenti e/o capitale circolante, per operazioni all'estero che ricadono negli ambiti definiti all'interno del Modulo.

37. A cosa è dedicato il Modulo Green?

È dedicato a tutte le tipologie di imprese, incluse le PMI come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, che intendono finanziare spese da sostenere e/o spese sostenute per progetti green in Italia, che ricadono negli ambiti definiti dagli obiettivi ambientali previsti dal Modulo.

38. Nel caso in cui l'impresa abbia dei dubbi se l'operazione possa rientrare tra quelle eleggibili, SACE può fare una pre-analisi?

No. SACE non effettua pre-analisi.

39. Esiste l'obbligo di comunicare le variazioni antimafia successive all'emissione della garanzia?

Al fine di consentire il necessario rinnovo delle informazioni antimafia, ai sensi dell'art. 86, comma 3, del Codice antimafia, le imprese, entro 30 giorni dalla data di modifica, debbono trasmettere alla Prefettura che ha rilasciato l'informazione, copia degli atti da cui risultino le variazioni dei soggetti destinatari delle verifiche antimafia, come indicati all'art. 85 D.lgs. 159/2011.

40. Su quale IBAN va retrocesso il premio SACE?

L'IBAN è riportato in automatico sulla Lettera di Garanzia emessa a portale a seconda del Modulo richiesto. Di seguito si forniscono gli IBAN collegati ai diversi Moduli: i) IT81 K 05696 03226 000003200X37 per i moduli Mercato Domestico e Mercati Globali e ii) IT52O0569603226000019002X28 per il modulo Green.

41. Il soggetto beneficiario può utilizzare i fondi del finanziamento garantito per realizzare l'operazione tramite costituzione di società di scopo o deve realizzarlo direttamente?

Sì. Qualora il soggetto beneficiario del finanziamento sia in grado di rilasciare tutte le dichiarazioni ed assumere tutte le obbligazioni e gli impegni previsti ai sensi delle Condizioni Generali e ferma restando la positiva valutazione del merito creditizio.

42. Il soggetto beneficiario può utilizzare i fondi del finanziamento garantito per realizzare l'operazione tramite altre società del gruppo o deve realizzarlo direttamente?

Sì, i fondi del finanziamento garantito potranno essere utilizzati per realizzare l'operazione anche attraverso una società del gruppo, la cui attività produttiva caratteristica sia coerente con l'operazione e fermo restando la positiva valutazione del merito creditizio e il soggetto beneficiario del finanziamento sia in grado di rilasciare tutte le dichiarazioni ed assumere tutte le obbligazioni e gli impegni previsti ai sensi delle Condizioni Generali e ferma restando la positiva valutazione del merito creditizio.

43. È possibile finanziare un'operazione di una società interamente partecipata da un ente pubblico e che svolge attività di gestione di un servizio in house per conto dell'ente stesso?

Non si rilevano preclusioni rispetto all'eleggibilità di tali soggetti come debitori di finanziamenti. Le imprese beneficiarie devono in ogni caso rispettare i requisiti previsti in convenzione.

44. Sono considerati investimenti quelli che l'impresa beneficiaria non iscrive tra le immobilizzazioni?

Sì, qualora il progetto/l'operazione preveda investimenti, rappresentati ad esempio in bilancio come lavori in corso su ordinazione o voci assimilabili, relativi ad un'opera/opere o a commesse di costruzione nell'ambito di contratti di appalto o altri atti con contenuti simili (ad esempio, vendita di cosa futura, concessioni, etc.).

45. Ai fini della determinazione dell'importo del finanziamento, viene considerato anche l'ammontare dell'Iva pagata ad esempio sull'acquisto di un macchinario o deve essere conteggiato unicamente il prezzo del macchinario?

L'IVA fa parte del costo del bene, quindi è finanziabile.

46. E' possibile supportare acquisizioni di rami d'azienda? Sia in Italia che all'estero?

Sì, rientrano tra le immobilizzazioni finanziarie e possono essere richieste con il Modulo Mercati Globali nel caso di operazioni all'estero o, nel caso di operazioni in Italia con il modulo Mercato Domestico.

47. Per l'acquisizione di partecipazioni in società estere, quali operazioni è possibile supportare?

Possono essere supportate tutte le tipologie di acquisizioni estere, anche già sostenute (per la

definizione di spese già sostenute, si rinvia alla FAQ 55) , e quindi sia operazioni di acquisto del controllo, di maggioranze o di minoranze che consentano o abbiano consentito all'impresa di implementare la propria strategia aziendale di espansione all'estero.

48. È possibile finanziare l'acquisto di quote/partecipazioni di una target rappresentata da una società italiana? Quali operazioni è possibile supportare?

Si è ammissibile con il modulo Mercato domestico.

Possono essere supportate tutte le tipologie di acquisizioni, anche quelle già sostenute (per la definizione di spese già sostenute, si rinvia alla FAQ 55) , e quindi sia operazioni di acquisto del controllo, di maggioranze o di minoranze. E' necessario che l'acquisizione sia di natura strategica, in particolare quando attiene a minoranze, e che quindi non sia posta in essere per finalità speculative e di natura puramente finanziaria, che la quota/partecipazione sia classificata tra le immobilizzazioni finanziarie e non tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni e quindi detenute come semplici investimenti a breve termine per la negoziazione.

49. In caso di finanziamenti a supporto di immobilizzazioni finanziarie gli ambiti di eleggibilità vanno verificati rispetto all'impresa beneficiaria o alla target o all'operazione sottostante?

L'ambito può esser verificato o in relazione all'impresa beneficiaria o alla target o ad entrambe o dipendere dall'operazione sottostante. Ad esempio, nel caso del Modulo Mercato Domestico e operazione di acquisizione nell'ambito delle Filieri Strategiche, la stessa è eleggibile, ad esempio, qualora l'impresa beneficiaria e la target siano riconducibili ad una Filiera Strategica e l'acquisizione ne consenta lo sviluppo. Possono essere ad esempio ricondotte alle operazioni sottostanti, casistiche in cui l'acquisizione di una società o di un veicolo consenta l'acquisto di assets materiali e/o immateriali che rientrano nel perimetro di eleggibilità, come ad esempio l'acquisizione di un progetto infrastrutturale.

50. Nel campo delle "infrastrutture sociali" possono rientrare gli alberghi?

Gli alberghi possono rientrare nell'ambito delle "infrastrutture sociali" qualora siano relativi a soluzioni abitative / infrastrutture dell'abitare con valenza sociale o legate, ad esempio, a processi di rigenerazione urbana.

51. Può essere ricompreso nelle infrastrutture sociali anche un capannone industriale?

Un capannone industriale o stabilimento produttivo non si configura come una infrastruttura sociale.

52. Cosa è ricompreso nella voce altre Infrastrutture presente nel modulo B.1 – Mercato Domestico ?

Il riferimento per le Infrastrutture è il Glossario. Oltre alle Infrastrutture specifiche in ottica PNRR, le Infrastrutture sono tutte quelle elencate all'interno del Glossario e pertanto la categoria altre Infrastrutture copre quelle non incluse nelle voci specifiche dei Moduli rappresentate da Infrastrutture ambientali e risorse idriche, Infrastrutture universitarie, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive, Infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, waste to energy. Quindi confrontando il Glossario la categoria altre Infrastrutture andrà a raccogliere le voci:

- Infrastrutture di trasporto
- Infrastrutture del settore energetico (diverse dalle Infrastrutture energy da fonti rinnovabili, biocombustibili, waste to energy)
- Infrastrutture per l'attrezzatura di aree produttive
- Opere e Infrastrutture Sociali (diverse dalle Infrastrutture universitarie, scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali e sportive).

53. È possibile cedere il progetto/operazione in corso di realizzazione?

Ai sensi della convenzione, tenuto conto anche degli obblighi di reportistica in capo alla società beneficiaria, è possibile cedere il progetto/operazione in corso di realizzazione solo previo rimborso anticipato del debito residuo.

54. È possibile cedere/vendere il progetto/l'operazione una volta ultimato? C'è un obbligo di prepagamento del debito?

Circa la cessione/vendita del progetto/dell'operazione una volta realizzato e post raccolta di tutte le relazioni dovute ai sensi della convenzione occorre distinguere tra finanziamenti per operazioni con obiettivi ambientali green (i.e. Modulo Green) e finanziamenti per operazioni senza obiettivi ambientali green:

- o per finanziamenti di operazioni senza obiettivi ambientali green, la cessione/vendita è ammissibile anche senza obbligo di prepagamento del debito residuo,
- o per i finanziamenti di operazioni con obiettivi ambientali green, anche in caso di cessione/vendita del progetto post completamento dello stesso, la società beneficiaria rimane responsabile delle dichiarazioni effettuate in fase di richiesta di finanziamento/garanzia circa il perseguimento dell'obiettivo ambientale per l'intera durata del finanziamento. Tenuto conto di ciò, rimane facoltà della società beneficiaria valutare di cedere/vendere il progetto ultimato, anche senza prepagamento del debito residuo, fermo restando le responsabilità derivanti da quanto previsto per le operazioni con obiettivi ambientali.

55. Sono ammesse in copertura costi e spese già sostenuti per investimenti? Gli investimenti già sostenuti possono riferirsi sia ad operazioni in Italia che all'estero?

Sono ammesse a copertura spese sostenute non oltre 24 mesi antecedentemente alla data della Richiesta di Finanziamento a condizione che (i) le stesse siano state effettuate con fondi propri della società, (ii) un importo almeno pari al 20% del Finanziamento sia destinato ad ulteriori costi e/o spese eligible ancora da sostenere in relazione all'operazione. Le spese sostenute devono ricadere negli ambiti di eligibility definiti negli specifici moduli per le operazioni in Italia (Mercato Domestico e Green) e all'estero (Mercati Globali). Il Finanziamento non potrà essere utilizzato per rifinanziare esposizioni debitorie del Debitore.

56. Per individuare le spese sostenute si fa riferimento alla data di pagamento (uscita di cassa) o alla data di emissione della fattura corrispondente, dell'ordine, alla data di firma di un contratto o di documento equipollente?

Garanzia Growth consente all'impresa anche il ripristino della liquidità attraverso il rimborso di spese sostenute. Il riferimento per le spese sostenute è la data di pagamento e quindi il momento in cui vi è l'uscita di cassa. Si considerano spese sostenute tutte quelle la cui uscita di cassa è antecedente alla Richiesta di Finanziamento. Pertanto, le spese relative a fatture emesse precedentemente alla data di richiesta di finanziamento dell'impresa e che alla data stessa non siano state ancora pagate, rientrano tra le spese da sostenere. Rientrano tra le spese da sostenere anche quelle la cui uscita di cassa avviene tra la data di Richiesta di Finanziamento e l'erogazione del finanziamento, ad es. i pagamenti effettuati dall'impresa a titolo di anticipi.

57. E' possibile che l'Impresa beneficiaria comprenda nell'importo delle spese sostenute per investimenti anche quelle sostenute da società controllate?

Sì, nei limiti in cui le spese sostenute dalle controllate siano state supportate dall'Impresa beneficiaria (e.g. operazioni di cash pooling, finanziamenti alle controllate, etc.).

58. Una società italiana che intende costituire una nuova società con sede legale e operativa all'estero, di cui avrà il controllo, può chiedere un finanziamento a valere sulla convenzione ed in particolare sul Modulo Mercati Globali?

Sì, è ammissibile il finanziamento finalizzato alla costituzione di una nuova società estera produttiva e/o di trading di beni e/o servizi, se l'investimento verrà registrato tra le immobilizzazioni finanziarie della società beneficiaria del finanziamento. La casistica è da intendersi ricompresa nel Modulo Mercati Globali.

- 59. È possibile finanziare le esigenze di capitale circolante per forniture/subforniture in favore di controparti estere e/o da incorporarsi in produzioni destinate all'estero, che vengono realizzate dall'impresa beneficiaria attraverso società estere controllate o appartenenti al proprio gruppo?**

In generale operazioni infragruppo tra società appartenenti allo stesso gruppo non sono vietate se, ad esempio, la transazione/transazioni tra le società del gruppo avviene/avvengono sulla base di rapporti commerciali a mercato e/o ricorrenti perché ad esempio tipici del modello di business. A titolo di esempio, per il circolante, qualora il debitore italiano debba effettuare una fornitura per una controparte estera, può richiedere un finanziamento per tale scopo, effettuare la fornitura ad una società estera appartenente al suo stesso gruppo e che poi la incorpora in produzioni destinate alla controparte estera stessa. Le forniture potranno trovare riscontro in fatture con clientela estera ancorché emesse nei confronti di società estere del proprio gruppo. La casistica è da intendersi ricompresa nel Modulo Mercati Globali.

- 60. Un'impresa beneficiaria che non esporta direttamente ma effettua una fornitura che sarà incorporata da parte di un'altra impresa italiana sua cliente in produzioni di beni e servizi che quest'ultima destina all'estero, può essere una casistica riconducibile al Modulo Mercati Globali?**

Sì. E' configurabile come B.2 esigenza di capitale circolante per l'approntamento di una fornitura di beni e/o servizi da incorporarsi in produzioni destinate all'estero.

- 61. Nel caso di Modulo Mercato Domestico, con riferimento alle filiere strategiche rileva il codice Ateco dell'impresa beneficiaria?**

Per quanto riguarda l'appartenenza del codice Ateco dell'impresa beneficiaria alle filiere strategiche, non sempre lo stesso è un criterio esaustivo. Si prenda ad esempio un'impresa beneficiaria che produce imballaggi. La stessa pur non avendo un codice Ateco "di filiera strategica", bensì, a titolo esemplificativo, appartenente a quello delle industrie della carta, intende effettuare un programma di investimenti per produrre imballaggi per la filiera agroalimentare o di arredo e quindi funzionali/propedeutici allo sviluppo della filiera/filiere stesse. In tal caso, l'operazione sarebbe comunque ammissibile. È onere dell'impresa beneficiaria individuare il nesso tra l'investimento in programma e lo scopo di sviluppo delle filiere strategiche.

- 62. Le operazioni devono sempre ricadere in uno dei Settori del Futuro ed è sempre obbligatorio da parte dell'impresa beneficiaria indicarli?**

No. La dichiarazione è da rilasciare dall'impresa solo nel caso in cui siano selezionati i paragrafi previsti ed elencati nei rispettivi moduli allegati in nota e, comunque, anche per questi paragrafi, solo se le operazioni sono riconducibili ad uno dei Settori del Futuro indicati. Pertanto, nel modulo allegato alla richiesta di finanziamento, l'impresa beneficiaria non è obbligata ad inserire il flag sui Settori del Futuro né sono previste limitazioni alla realizzazione di operazioni che non ricadono in uno dei Settori del Futuro. In tutti i casi in cui non risulterà rilasciata la dichiarazione sui Settori del Futuro nella richiesta di finanziamento, nella richiesta di garanzia sul portale il soggetto finanziatore selezionerà il campo "Non applicabile".

- 63. È possibile ipotizzare nell'ambito della convenzione un unico finanziamento a due società di capitali cointestate e obbligate in solido?**

In convenzione è previsto che il finanziamento sia erogato a beneficio di un'impresa beneficiaria. Può essere prevista la presenza di un garante che rispetti i requisiti previsti in convenzione per le imprese beneficiarie.

- 64. Nel caso di Garante, nella Richiesta di Garanzia viene riportato: "SEMPRE, se presente". Un Garante italiano va quindi indicato nella Richiesta di Garanzia esclusivamente se ha le caratteristiche di eleggibilità previste dalle Condizioni Generali? Può essere indicato un Garante Estero?**

Il Garante Italiano va indicato solamente se "Eligible" e quindi ha i requisiti di cui all'articolo 2.1 delle Condizioni Generali e la garanzia rilasciata presenti le caratteristiche indicate dal medesimo articolo. Se non "Eligible" non verrà indicato. E' possibile indicare un Garante Estero, che però non verrà valorizzato ai fini della definizione del premio.

65. Un'azienda che ha già ottenuto un finanziamento con Garanzia Growth potrà in seguito procedere con altre richieste?

L'azienda può procedere con altre richieste per nuove operazioni a condizione che negli ultimi 6 mesi antecedenti alla richiesta di garanzia, non abbia beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE in convenzione Growth il cui importo in linea capitale, cumulato con quello del finanziamento, superi euro 15 mln.

66. È ammissibile una richiesta di garanzia da parte di un'impresa che ha già usufruito di Garanzia Futuro e/o Green?

Sì. Il soggetto può beneficiare della garanzia anche se ha già beneficiato di Garanzia Futuro e/o Green, fermo restando la valutazione creditizia positiva e a condizione che negli ultimi 6 mesi antecedenti alla richiesta di garanzia, non abbia beneficiato di ulteriori finanziamenti garantiti da SACE in convenzione Growth il cui importo in linea capitale, cumulato con quello del finanziamento, superi euro 15 mln..

67. È ammissibile una richiesta di garanzia da parte di un'impresa che ha già usufruito di Garanzia Italia e/o SupportItalia?

Sì. Il soggetto può beneficiare della garanzia anche se ha già beneficiato di Garanzia Italia e/o SupportItalia, fermo restando la valutazione creditizia positiva.

68. L'erogazione del finanziamento deve avvenire su un conto dedicato? L'istituto erogante deve attivare meccanismi di controllo sugli utilizzi della disponibilità?

L'erogazione deve avvenire su un conto dell'azienda beneficiaria. Non è richiesta obbligatoriamente la presenza di un conto dedicato ma è facoltà dell'istituto erogante richiederla all'impresa beneficiaria. L'impresa è responsabile per l'utilizzo dei fondi erogati in conformità con lo scopo del contratto di finanziamento e con le dichiarazioni rilasciate nella Richiesta di Finanziamento.

Se l'istituto erogante non offre il servizio di conto corrente, è possibile erogare i finanziamenti su un conto corrente del debitore in altra banca e che abbia IBAN italiano, ovvero su un conto finanziario dell'istituto erogante associato al nominativo dell'azienda beneficiaria e specifico per l'operazione.

69. Sono previste verifiche relativamente alla realizzazione dell'operazione / progetto?

Ai sensi delle convenzioni, SACE può attuare, o delegare a terzi per suo conto, ispezioni e/o verifiche a campione volte ad accertare il rispetto dei termini e delle condizioni previste.

70. Per quanto riguarda la richiesta di garanzia a portale, ci sarà la possibilità di annullamento e/o correzione dei dati?

Sì. L'approvatore può modificarla prima che venga inviata a SACE. Qualora la richiesta di garanzia sia stata già inviata a SACE e sia in stato PENDING, la banca potrà comunque procedere in autonomia con l'annullamento della richiesta di garanzia mediante apposito tasto. Il tasto è utilizzabile in autonomia anche in caso di necessità di annullamento della garanzia in stato EMESSA o per procedere ad un nuovo caricamento o per una definitiva rinuncia.

71. Le condizioni inserite a portale sono modificabili prima dell'erogazione?

Possono essere inserite come variazioni online, prima di comunicare l'erogazione, la riduzione di durata, di importo e del tasso applicato al finanziamento.

72. Nel portale è possibile caricare documenti o vengono inoltrati in altro modo?

È possibile caricare l'Allegato 3 (Richiesta di Finanziamento), l'autocertificazione antimafia, bilanci, eventuale business plan e CR.

73. Oltre al premio, ci sono altre commissioni che devono essere corrisposte a SACE?

No. Non sono previste per SACE altre commissioni oltre al premio.

74. Il preammortamento finanziario di massimi 36 mesi è un di cui della durata massima?

Sì, da ricomprendersi nella durata massima.

75. Il preammortamento tecnico è escluso dalla durata del preammortamento finanziario? E dalla durata massima?

Sì, è escluso da entrambe. Il preammortamento tecnico non dovrà essere indicato nella richiesta di garanzia a portale ma verrà calcolato automaticamente da SACE. **A portale dovrà essere indicato solo il preammortamento finanziario.**

76. Al momento dell'inserimento della richiesta di garanzia, la pratica deve essere già deliberata dalla banca?

Sì.

77. La delibera della banca può essere assunta in data antecedente alla Richiesta di Finanziamento? Sono ammissibili gli inserimenti di covenant commerciali o finanziari o previsioni nella delibera banca e nel contratto di finanziamento?

La delibera della banca potrà anche essere antecedente alla data della Richiesta di Finanziamento sottoscritta dall'impresa. Al momento in cui verrà effettuata la richiesta di garanzia a portale la banca dovrà aver deliberato positivamente (nel caso di pool sarà necessario che tutte le banche del pool avranno deliberato) e dovrà disporre della Richiesta di Finanziamento. SACE non visiona in fase di istruttoria la documentazione finanziaria e non entra nel merito del contratto di finanziamento SACE si basa sulla dichiarazione della banca per quanto riguarda i contenuti minimi da inserire nel contratto di finanziamento. Eventuali covenant e/o previsioni che l'istituto finanziatore inserisce nel contratto di finanziamento potranno essere definiti e negoziati liberamente ed in autonomia con l'impresa beneficiaria.

78. Nella Richiesta di Finanziamento e negli allegati moduli B.1, B.2 e B.3 l'azienda deve specificare l'importo del finanziamento e le caratteristiche dello stesso?

No, l'impresa può comunque indicare nel campo "Descrizione dell'Operazione" una sintesi dell'Operazione/Progetto, inclusivo dell'importo relativo alle spese da sostenere e/o sostenute oggetto del Finanziamento. La modulistica SACE per la Richiesta di Finanziamento e gli allegati moduli, è necessaria all'impresa per rilasciare le dichiarazioni ed indicare in quali ambiti ricade l'eleggibilità delle operazioni / progetti. Le caratteristiche dei finanziamenti devono essere conformi a quanto riportato nelle Condizioni Generali all'articolo 2.2 – per modalità Light -, ovvero rispettare i termini e condizioni indicati nei Termini e Condizioni Particolari – per modalità standard -. Pertanto, la banca potrà concordare le specifiche del finanziamento (importo, durata, preammortamento, tipologia di ammortamento, etc.) direttamente con l'azienda e con qualsiasi tipo di modulistica o forma ritenga opportuna, inserendo poi i dati nella maschera dedicata direttamente in fase di Richiesta di Garanzia.

79. La banca può condizionare il finanziamento all'approvazione della Garanzia SACE?

Data la natura a mercato del prodotto, la bancabilità dell'operazione inclusiva di fattori a mitigazione del rischio, deve prescindere dal rilascio della copertura SACE.

80. Eventuali Segnalazioni Negative si segnalano trimestralmente e sul portale?

Le Segnalazioni Negative devono essere segnalate tempestivamente mediante una comunicazione conforme all'Allegato 13 (*Modello Informativo per le Segnalazioni Negative*) da inviarsi via PEC (sace@cert.sace.it).

81. In caso di fusione per incorporazione, con un finanziamento garantito in corso di ammortamento, cosa accade? La garanzia passa in automatico sull'incorporante?

No. Si tratta di una modifica dell'operazione su cui è previsto il consenso di SACE.

82. Nel corso della vita del finanziamento garantito è possibile aumentare il margine applicato dal soggetto finanziatore rispetto a quanto comunicato in fase di richiesta di garanzia?

Gli incrementi del tasso applicato al finanziamento necessitano della preventiva approvazione da parte di Sace, fatti salvi gli incrementi dello stesso successivi ad una precedente riduzione per effetto dell'applicazione di meccanismi di margin ratchet, in ogni caso nei limiti di quanto indicato nella Richiesta di Garanzia SACE.

83. Per quanto riguarda lo sconfinamento di cassa a quanti mesi ammonta il periodo di rilevazione?

Il dato viene fornito dalla banca attraverso il report CR. Il dato del 20% si riferisce al momento in cui la banca inserisce la richiesta di garanzia. Successivamente è considerato un pregiudizievole. In caso di sconfinamenti/sofferenze, la banca dovrà fornire a SACE evidenza degli elementi oggettivi attestanti la rapida risoluzione della sofferenza.

84. Dove devono essere inviate le informazioni del modello di Richiesta di Garanzia?

Le informazioni richieste devono essere riportate sul portale ExportPlus.

85. La centrale rischi è un documento che va allegato alla domanda nel portale?

Sì.

86. Oltre al business plan e al bilancio infra-annuale, quanti bilanci si devono allegare?

È sufficiente allegare alla richiesta di garanzia l'ultimo bilancio depositato ed eventuali provvisori/infrannuali. L'analisi creditizia di SACE si basa solitamente sugli ultimi tre bilanci. Per finanziamenti per un importo pari o superiore a euro 1mln è necessario che la banca allegi il Term Sheet (se presente) e un estratto dell'istruttoria creditizia/delibera (cfr. FAQ 102 che segue).

87. La controparte deve comunicare lo stato avanzamento lavori e le altre comunicazioni periodiche direttamente a SACE o alla banca?

Il debitore deve inviare le comunicazioni richieste dalle Condizioni Generali alla banca e, su richiesta, a SACE.

88. Per una banca, il dovere di notificare a SACE "ciascuna Data di Erogazione mediante il portale online entro 5 (cinque) giorni da tale data" è un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia?

Si tratta di una previsione di cui all'Art.4, cui è sempre richiamata la diligenza da parte della banca ai sensi delle Condizioni Generali.

89. Per una banca, il dovere erogare il finanziamento entro 60 giorni dall'emissione della Garanzia è un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia?

Si tratta di un obbligo della banca ai sensi delle Condizioni Generali.

90. Per quanto riguarda la modulistica per la richiesta, le verifiche della banca sono formali?

Le verifiche sono quelle indicate nell'Art. 4 delle Condizioni Generali.

91. In caso di decadenza dal beneficio del termine, il pagamento dell'indennizzo resta operante secondo le date di rimborso originariamente previste?

Sì, anche in caso di decadenza dal beneficio del termine e conseguente risoluzione del contratto di finanziamento, il pagamento degli indennizzi resta operante secondo quanto previsto dall'art. 6.4 delle C.G. Sarà pertanto esclusiva ed insindacabile scelta di SACE il pagamento ai sensi della Garanzia SACE in via anticipata.

92. Al fine dell'invio della Richiesta di Escussione è necessario aver inviato una diffida ad adempiere o è sufficiente un sollecito di pagamento?

È sufficiente un sollecito di pagamento. Tuttavia, ai sensi dell'art. 8.1 delle Condizioni Generali il soggetto finanziatore deve tempestivamente e diligentemente attivare tutti i rimedi giudiziali e stragiudiziali necessari a preservare e recuperare il credito derivante dal relativo contratto di finanziamento ai fini della tutela delle comuni ragioni di credito.

93. In caso di Escussione quali eccezioni può sollevare SACE?

In sede di escussione, SACE potrà sollevare esclusivamente eccezioni su eventuali inadempimenti del Soggetto finanziatore agli impegni di cui agli articoli 5 (Remunerazione della Garanzia SACE), 6.1 (Escussione della Garanzia SACE), 9.1 (Obblighi, Dichiarazioni e Manleve del Soggetto finanziatore), paragrafi da (i) a (v), da (viii) a (x), (xiv) (xv) e (xxii), delle Condizioni Generali.

94. Quando SACE e il soggetto finanziatore potranno procedere disgiuntamente alle azioni di recupero del credito?

A seguito dell'invio della richiesta di escussione, il soggetto finanziatore dovrà continuare le azioni volte alla tutela del credito eventualmente già intraprese di concerto con SACE. Successivamente, una volta ricevuto l'indennizzo, le parti potranno procedere disgiuntamente e autonomamente alle azioni di recupero relativamente alla propria quota, salvo diverso accordo.

95. In caso di richiesta di ristrutturazione o rimodulazione del finanziamento quando deve essere informata SACE?

SACE deve essere informata tempestivamente ai fini di poter esprimere il proprio assenso o dissenso alla richiesta ed al fine di poter partecipare ad eventuali tavoli negoziali. Sarà necessaria un'opportuna condivisione delle informazioni relative all'operazione tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bozza del business plan, bilanci degli ultimi 3 esercizi, cash flow prospettici, Centrale Rischi, esposizione MLT in essere verso l'Impresa beneficiaria e eventuali ulteriori soggetti garanti.

96. Entro quanti giorni è necessario caricare il rendiconto trimestrale su Export Plus?

Il rendiconto trimestrale deve essere necessariamente inviato a SACE tramite Export Plus entro 15 giorni lavorativi da calcolarsi dall'ultimo giorno di ogni trimestre di riferimento. Si segnala che decorso tale termine il Portale si blocca e non permette più caricamenti.

97. Ai fini della rendicontazione, cosa si intende con il termine utilizzo?

Con il termine utilizzo non si intende l'erogazione ma il movimento in uscita effettuato dall'impresa beneficiaria sull'importo del finanziamento, effettivamente erogato ai sensi del contratto di finanziamento garantito da SACE.

98. Per le operazioni già in portafoglio relative a Garanzia Futuro o Garanzia Green sarà possibile utilizzare il nuovo rendiconto trimestrale caricato per la Convenzione Futuro?

Sì, è possibile.

99. Quali sono i contenuti minimi dell'estratto dell'istruttoria creditizia prevista tra i requisiti specifici dei Finanziamenti (articolo 2.1)?

Non è previsto un format specifico, tuttavia l'estratto di istruttoria creditizia deve contenere la descrizione sintetica della struttura dell'operazione (es. durata, importo, security package) e degli elementi a supporto della delibera della banca. Qualora siano previsti dei documenti aggiuntivi (es. business plan, term sheet – ove presente), la banca dovrà inviare a SACE tutta la documentazione a supporto della delibera assunta.

100. Cosa si intende per fondi propri dell'impresa Beneficiaria?

Per fondi propri di una società si intendono tutte quelle risorse finanziarie che appartengono ai soci o agli azionisti dell'azienda o generate dalla gestione aziendale e che non derivano da finanziamenti bancari a breve e/o medio/lungo termine.

101. Cosa si intende per Prestito Partecipativo e a chi è rivolto?

Strumento finanziario che combina caratteristiche di debito e capitale di rischio, concesso da un ente finanziatore (spesso banche o SIMEST) alle imprese. Sono prestiti a medio-lungo termine, con rimborso e interessi che vengono corrisposti solo dopo il soddisfacimento degli altri creditori, e spesso prevedono il pagamento di una percentuale sull'utile netto dell'azienda. Questo strumento favorisce la capitalizzazione delle imprese, specie le PMI e le startup, e consente ai soci di dilazionare l'impegno finanziario mentre l'azienda riceve le risorse necessarie.

FOCUS SU FINANZIAMENTI CON OBIETTIVI AMBIENTALI GREEN

1. Vi sono limiti settoriali ? Quale è lo scopo?

Le società che richiedono i finanziamenti con obiettivi ambientali green di cui al Modulo Green , possono appartenere a tutti i settori merceologici. Scopo di ciascun finanziamento sono progetti tesi al raggiungimento degli Obiettivi Ambientali di cui all'Elenco Obiettivi Ambientali.

2. Quale modulo deve utilizzare l'Impresa beneficiaria per richiedere una garanzia a valere su un finanziamento con obiettivi ambientali Green?

Tutte le tipologie di Imprese dovranno utilizzare il "Modulo Green.

3. Ci sono limitazioni territoriali per la realizzazione dei progetti? Possono essere realizzati in Italia, in Europa o anche in altri Paesi?

I progetti devono essere realizzati in Italia.

4. Si può cedere un progetto in fase di ultimazione a società diversa da quella originariamente finanziata e garantita da SACE?

Ai sensi delle Condizioni Generali, il soggetto beneficiario deve essere quello che realizza il progetto.

5. Quando bisogna compilare gli indicatori della tabella MATTM?

La tabella MATTM va compilata per i casi non coperti dalla Tassonomia Europea.

6. La garanzia per finanziamenti con obiettivi ambientali green è cumulabile con i contributi a fondo perduto derivanti da bandi emessi ai sensi del PNRR a fronte di un investimento finanziato in tutto o in parte con il finanziamento oggetto della garanzia?

La garanzia SACE è uno strumento a mercato e non rientrando nella disciplina specifica degli Aiuti di Stato, non preclude in via di principio la possibilità di essere utilizzata in operazioni finanziate con contributi pubblici in appositi bandi, fatte salve le verifiche sul singolo bando ed eventuali previsioni specifiche contrarie che ne escludano la compatibilità.

FOCUS SU FINANZIAMENTI “CONFIRMING”

1. Quali sono le caratteristiche dei finanziamenti “Confirming” consentiti in convenzione?

È un tipo di finanziamento rateale non revolving, con durata minima di 12 mesi, che coinvolge il cliente (impresa beneficiaria debitrice, nel caso di specie), i suoi fornitori ed il soggetto finanziatore. Con il “Confirming” il soggetto finanziatore concede al cliente un finanziamento con garanzia SACE per sostenerne il circolante relativo al pagamento delle fatture emesse nei suoi confronti dai propri fornitori in relazione a forniture di beni/prestazioni. Tali forniture di beni/prestazioni sono o da incorporarsi in produzioni del cliente destinate all'estero (Modulo Mercati Globali) o sono correlate ad investimenti che quest'ultimo realizza in Italia (coerentemente con il perimetro di eligibility definito nel modulo Mercato Domestico). Il cliente generalmente conferisce mandato al soggetto finanziatore di pagare per proprio conto, alla scadenza, i debiti commerciali che ha nei confronti dei propri fornitori, senza che questi ultimi debbano obbligatoriamente sottoscrivere un contratto di cessione del credito.

2. Nel finanziamento “Confirming”, con l'importo del finanziamento erogato sul conto corrente dell'impresa beneficiaria, è possibile per il soggetto finanziatore fornire liquidità anticipata ai fornitori o le fatture devono essere pagate a scadenza?

Non è possibile fornire liquidità anticipata ai fornitori, nell'ambito del contratto di finanziamento “Confirming” stipulato con l'impresa beneficiaria per cui è stata rilasciata la garanzia SACE. Il soggetto finanziatore potrà, comunque, prevedere un intervento a supporto dei fornitori, attraverso un'operatività di anticipazione di crediti ceduti, con lo scopo di fornire a quest'ultimi liquidità in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista dalle fatture emesse. Tale operatività di anticipo crediti è indipendente dall'operazione oggetto di garanzia SACE che, ad ogni modo, avrà ad oggetto esclusivamente il rischio di mancato pagamento da parte dell'impresa beneficiaria ai sensi del finanziamento “Confirming”.

3. Possono essere pagate fatture di fornitori appartenenti allo stesso gruppo della beneficiaria?

Con il finanziamento possono essere effettuati pagamenti verso fornitori generalmente esterni al gruppo di appartenenza della beneficiaria. Possono tuttavia sussistere casistiche di gruppi con società controllate o collegate, etc., alla beneficiaria e che svolgono, nell'ambito delle operazioni che quest'ultima effettua e che rientrano nel perimetro di eligibility definito, ruolo accentrato di centrale di acquisto, ovvero di fornitori strategici o ricorrenti sulla base di rapporti commerciali a mercato perché ad esempio tipici del modello di business. In tale caso questi fornitori del gruppo possono essere considerati allo stesso livello di quelli esterni, e quindi, le fatture potranno essere pagate utilizzando il finanziamento “Confirming”.

4. È possibile pagare fornitori esteri con il finanziamento Confirming?

Sì, non ci sono limitazioni in tal senso.

5. È possibile pagare fatture scadute?

Sì, purché ci sia tra le parti un accordo formale di proroga della scadenza.

6. Se la data di emissione della fattura è precedente alla data di Richiesta di Finanziamento ed il pagamento è previsto invece a partire dalla data della Richiesta di Finanziamento, tale spesa può essere considerata da sostenere, e pertanto ammessa al Confirming?

Sì. Possono essere effettuati con il Confirming anche i pagamenti di fatture con data emissione antecedente alla data della Richiesta di Finanziamento e scadenza di pagamento successiva alla stessa.

7. È possibile pagare forniture in valuta diversa dall'euro?

No, non è prevista questa possibilità.

8. È possibile pagare fornitori con forma giuridica ditta individuale?

Sì, è possibile.

9. Che durata del finanziamento è necessario considerare nel Confirming?

I finanziamenti hanno una durata minima di 12 mesi, un preammortamento massimo di 36 mesi e la durata termina con il rimborso dell'ultima rata o dell'unica rata in caso di durate entro i 96 mesi.

10. Conto corrente: è possibile utilizzare un conto corrente attivato presso una banca della capogruppo?

No, deve essere un conto attivato dall'impresa beneficiaria.

11. Potranno essere pagati solo i fornitori definiti al momento della concessione del finanziamento "Confirming" o potranno essere integrati successivamente?

Il soggetto finanziatore può decidere a sua discrezione di accogliere o meno nuovi fornitori da pagare con la liquidità derivante dalla linea di finanziamento concessa all'impresa beneficiaria nell'ambito delle operazioni che quest'ultima effettua e che rientrano nel perimetro di eligibility definito.

12. Il dovere di notificare a SACE "ciascuna Data di Erogazione mediante il portale online, entro 5 (cinque) giorni lavorativi da tale data" è un impegno contrattuale e non causa il venir meno della Garanzia?

Si tratta di una previsione di cui all'Art.4, cui è sempre richiamata la diligenza del soggetto finanziatore ai sensi delle Condizioni Generali. Per quanto riguarda le operazioni di finanziamento Confirming, tale obbligo non riguarda i singoli pagamenti effettuati a scadenza delle fatture dei fornitori dell'impresa beneficiaria che realizza le operazioni considerate eleggibili ai sensi della convenzione.